La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza dei te in segno della più ampia e completa accettazione delle condizionio, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Alla Via MONTE.	oni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessiona-
Via MONTE S. VICIMO ANCOMA addi	22 04 200KO
Il Presidente Avv. Luciano CANEPA	IL CONCESSIONARIO FILM Alegalo L'UFFICIALE ROGANTE Dott. Tio Vespasiani
Ministero dell' Economia £14,62 c delle Finanze £14,62 CUATTORDICI/62 D0032555 DD007578 WDKSJDD1 D0104278 20/04/2010 11:27:48 0001-00009 AE516474C98F497A IDENTIFICATIVO: 01090660617612	Validità prorogata fino al 34 U2 /2.22 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215. Data L'Utficialle Rogante L'Utficialle Rogante
Validità prorugata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, nº 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 fedorari 2010, nº25, come modificato dall'articolo 34-duocecies del decreto lagge 18 ottobre 2012, nº179, convertito, con	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA - Si attesta che il presente in in in incitato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 3.0 04 100 si nº 388 5 serie con l'esazione di l'i e 217 00 6 TIMBRO Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art, 199 comma 3 01 8 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

egno della più ampia e completa accettazione delle condi il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in 4 MONTE S. VICIMO	N. 4
ANCONA addi	72 O4 200KO
W. Paraidonto	L'UFFICIALE ROGANTE
II Presidente Avv. Luciano CANEPA	
Ministero dell'Economias €14,62 edelle Finanze €14,62 DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR	Validità prorogata fino al 34 U2 / 2.22 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni n.L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis lel D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215. Jata L'Ufficiale Rogante
Il Segretario Generale Dott. Tito VASPASIANI	AUTORITA' POPTUALE DI ANCONA - Si attesta che il presenta mante dato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona in 30 04 100 at n° 388 5 serie con l'esazione di l'ie 217 00 € Timbro (Dott. The Valoritation)
Validità prorugata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n° 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 fedorari 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-duocecies del decreto lagge 18 ottobre 2012, n°179, convertito, con mudificazioni, talla legge 17 dicembre 2012 n°221 (GU n°294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n°208) AFION 2016 Il Segretario Generale Dott. Tito VESPASIANI	Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 61.8 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77 Data 26/03/2021 L'Ufficio Rogante Avv. Matter Paroli

concessioni - Anno ... 201.0

a firma di ALESSANDRO FILIPPETTI

AUTORITÀ PORTUALE

ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO		
Х	RINNOVO		
	RINNOVO CON MODIF.		
	VARIAZ. INTESTAZIONE		

ΙL	PRESIDENTE	DELL'A	UTORITA	PORTUALE	DI	ANCONA
	Vista l'istanza presentata	da FILIPPETT	I. Alessandro			***************************************

in data .18/12/2009...

Vista la precedente licenza n. 27		
Visti i pareri:		
della Dogana di Ancona	con nota n. 1373RU	in data 16/01/2010
della Capitaneria di Porto di Ancona	con nota n	in data
del Comune di		
Vista la delibera N. 43		
Visto l'art. 36 del Codice della Navigaz	ione;	
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e success	ive modifiche;	
	CONCEDE	
a FILIPPETTI Alessandro	codice fisc	ale FLPLSN71P15A271G
di occupareun tratto di suolo demaniale ma		
della superficie di metri quadrati 2482,8		
situat nel Comune di Falconaral M.		
e precisamente sulla spiaggia di Falconara	M.ma antistante Via dei Mille	***************************************
allo scopo di		
mantenere uno stabilimento balneare compo- igienici di mq.8,95 ,office - pronto soccorso de area tendonata di mq.40,00 ,area pavimenta mq.174,45 ,camminamenti di mq.58,54 ,area posa sdraio e ombrelloni di mq.1.777,12 per	di mq.25,17,depositi per totali mq.7 ata di mq.98,00 ,area bagnino di mo a sabbia di mq.73,19 ,uno specchio i un periodo di cinque mesi dal 1/05	1,31 ,deposito bibite di mq.6,39 ,9,75 ,area giochi su sabbia di acqueo di mq.20,00 ,un`area o al 30/09.
e con l'obbligo di corrispondere, in riconosci		
presente concessione,		
Canone annuo = L€ 2.657,58		
Canone dovuto anno 2010 = L€		
Questa concessione, che si intende fatta		
durata di mesi48		
dal 01/01/2010	al31/12/2	013

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006. IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTODELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
- 7) E' fatto obbligo al concessionario di rispettare scrupolosamente eventuali divieti di balneazione limitando l'attività dello stabilimento alla sola elioterapia od all'eventuale esercizio di bar-ristorante.
- Il concessionario è tenuto ad assicurare, sotto la sua personale responsabilità, un efficacie servizio di salvataggio e di assistenza sanitaria.
- 9) E` fatto obbligo al concessionario di rendere lo stabilimento balneare "visitabile" ai sensi del D.M. 236/89 e di rendere fruibile almeno una cabina ed un servizio igienico da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali.
- Il concessionario si impegna a realizzare le adeguate ed opportune recinzioni, ai fini della pubblica sicurezza, come previsto dall'art.40 del D.P.R. 11 luglio 1980 n°753.

IL CONCESSIONARIO

Eilipti Aleado